

6_21_1_DDC_RIS AGR_1221_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche 11 maggio 2016, n. 1221

Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres., recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). - Marchio nazionale agriturismo e criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 20 febbraio 1996, n. 6 (Disciplina dell'agriturismo) ed in particolare gli articoli 14 e 15, in base ai quali rispettivamente le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella predetta legge le proprie normative in materia di agriturismo e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla predetta legge in conformità allo statuto di autonomia ed alle relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

VISTO il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n.234/Pres., recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) ed in particolare l'allegato A - Logo generale per attività di agriturismo, l'allegato B - Scheda di classificazione delle aziende agrituristiche e l'allegato C, rappresentante il simbolo della classificazione delle aziende agrituristiche;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013, (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) ed in particolare l'Allegato A - «Definizione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche»;

CONSIDERATO che, nel corpo del predetto decreto, viene altresì approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico di indicazione della classificazione;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo);

ATTESO che i predetti decreti ministeriali rispondono alla precipua scelta di garantire una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di agriturismo, nonché di rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme;

CONSIDERATO, altresì, che in base alla previsione contenuta nell'articolo 2 del già citato decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, i criteri di classificazione nazionali possono essere adattati alle realtà regionali, purché in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche» del medesimo decreto ministeriale;

CONSIDERATO che le Regioni, una volta declinati i criteri di classificazione nazionale a livello regionale, devono sottoporre gli stessi al parere non vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra esposto, si rende necessaria una complessiva revisione della disciplina dell'agriturismo per adattarla al contenuto dei citati decreti ministeriali, sempre nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità regionali;

VISTA la nota prot. SP/2014/211 del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con la quale viene comunicata la volontà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di aderire al Marchio nazionale dell'agriturismo, nonché di procedere all'adozione del sistema unitario di classificazione delle aziende agrituristiche e di avvalersi delle procedure informatiche di gestione degli elenchi regionali, secondo il modello predisposto ad integrazione del Repertorio nazionale;

VISTA la nota prot. n. 93978 del 10 dicembre 2014, con la quale viene trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la proposta regionale di adattamento dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, predisposta secondo la metodologia unitaria approvata;

CONSIDERATO che ai criteri di classificazione nazionale sono state apportate alcune integrazioni e

modifiche, debitamente motivate, per meglio adattarli alla specifica realtà regionale, anche a seguito di confronto con le principali Associazioni ed Organizzazioni di categoria;

VISTA la comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 29611 del 19 dicembre 2014, con la quale il predetto Ministero non presenta osservazioni contrarie al recepimento dei criteri di classificazione proposti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22 maggio 2015, n. 734, con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aderisce al Marchio nazionale dell'agriturismo;

VISTO l'articolo 25 del predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011, ai sensi del quale gli allegati al regolamento sono modificati con decreto del Direttore centrale competente;

RITENUTO opportuno, nelle more della revisione complessiva della disciplina dell'agriturismo, nonché in esecuzione alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 734/2015, sostituire il logo generale per attività di agriturismo di cui all'allegato A al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011, con il marchio di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la classificazione delle aziende agrituristiche può essere effettuata da ERSA sulla base dei requisiti posseduti dalle stesse e comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come previsto dall'allegato A al già citato decreto ministeriale 13 febbraio 2013;

RITENUTO necessario, pertanto, sostituire la scheda di classificazione delle aziende agrituristiche di cui all'allegato B al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011, con la scheda di cui all'allegato B al presente decreto e relativo riepilogo che definisce i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO utile, infine, modificare il simbolo grafico di cui all'allegato C al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011, con il simbolo grafico di cui all'allegato C al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da impiegare per indicare le categorie di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono ospitalità;

CONSIDERATO opportuno concedere un lasso di tempo ragionevole sia alle aziende che ai soggetti deputati al controllo, per consentire di sperimentare in concreto gli effetti delle modifiche disposte con il presente decreto;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. L'allegato A - Logo generale per attività di agriturismo al Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011 è sostituito dall'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 2. L'allegato B - Scheda di classificazione delle aziende agrituristiche del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011 è sostituito dall'allegato B al presente decreto, e relativo riepilogo che definisce i criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 3. L'allegato C al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 0234/Pres./2011 è sostituito dall'allegato C al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 4. Per quanto esposto nelle premesse, le modifiche di cui ai punti 1., 2. e 3. trovano applicazione dal 1 gennaio 2017.
 5. Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
- Udine, 11 maggio 2016

MINIUSSI